



Comune di Soldano

PROVINCIA DI IM

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.16

OGGETTO:

CONTABILITA' ECONOMICA - PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO. ESERCIZIO OPZIONI EX ART. 232, COMMA 2 E PRESA ATTO ESERCIZIO OPZIONE EX ART. 233 BIS COMMA 3, DEL D. LGS 267/2000.

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|------------------------------------|----------|
| 1. CASSINI ISIO - Sindaco | Giust. |
| 2. FIMMANO' ANTONIO - Vice Sindaco | Sì |
| 3. AMALBERTI AGNESE - Assessore | Sì |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| Totale Presenti: | 2 |
| Totale Assenti: | 1 |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Prata Marcello il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FIMMANO' ANTONIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Soldano. Responsabile Procedimento: Marcello Prata (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che al primo gennaio 2024 la popolazione residente in questo Comune era pari a 974 abitanti (inferiore a 5.000);

Visto l'articolo 232, comma secondo, del D.L.G.S. 18/08/2000 n. 267, che al primo capoverso recita "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale";

Visto l'art. 233 bis del medesimo decreto, che testualmente enuncia "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.12.2023, di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente enuncia: "La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.";

Visto il resoconto della riunione della commissione Arconet del 20 gennaio 2021, in cui si chiarisce che "la validità della delibera inviata per esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale sottintende anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, in quanto l'ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato, che può essere considerato non attendibile";

Richiamato, inoltre, l'ulteriore chiarimento riportato nel resoconto sopra richiamato per cui, "A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o, in caso di perdita dei presupposti della popolazione, per poter esercitare tale facoltà";

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- Il Decreto Ministeriale del 10 novembre 2020;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi palesemente

DELIBERA

Di esercitare l'opzione concessa dall'articolo 232, comma secondo, ed in particolare di non adottare la contabilità economico-patrimoniale;

Di dare atto che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL., ai sensi del disposto di cui all'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, richiamato in premessa e dei successivi chiarimenti resi noti dalla commissione Arconet;

Di trasmettere detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo previsto nel già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;

Di dichiarare, con votazione separata e unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire il celere proseguimento del processo di formazione del rendiconto 2022.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : FIMMANO' ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to : Prata Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/07/2024 al 31/07/2024 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Soldano, li _____

Il Segretario Comunale
F.to:Prata Marcello

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Alla Prefettura di _____ ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Soldano, li _____

Il Segretario Comunale
F.to:Prata Marcello

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
Prata Marcello

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Prata Marcello

